

A man in a dark jacket is speaking into a microphone at a wooden desk. In the background, a wall is covered with numerous framed coats of arms of various Italian municipalities. Some of the visible names include POPOLI, ROCCAMORICE, ROCCANO, SALLI, SAN VALENTINO, and CARPI. Other people are seated at the desk behind him.

Codice Penale in Arte Bianca

Simona Lauri OdG Milano

Intervista al Maggiore Domenico Candelli
Carabinieri NAS - Pescara



Continua questo mese l'intervista fatta al Maggiore Domenico Candelli – Carabinieri NAS di Pescara, conosciuto in occasione del Convegno Nazionale organizzato da FIESA, Assopanificatori, Confesercenti Nazionale, tenutosi qualche mese fa, proprio sulle tematiche inerenti le frodi più comuni nel settore dell'Arte Bianca.

Ringrazio infinitamente il Maggiore per avermi dedicato del tempo, ma soprattutto per la Sua estrema gentilezza e disponibilità.
L'art. 516 sempre del Codice

Penale riguarda la vendita di alimenti "genuini" quando NON sono genuini. Sono considerati non genuini anche gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti per legge e necessari per la loro qualificazione. Cosa rischia un OSA in questo caso?

Nel caso in cui l'imputato, sottoposto a procedimento penale per quel reato, venisse condannato, **gli potrebbe essere inflitta la reclusione fino a sei mesi o con la multa** fino a milletrentadue euro.

Molto spesso si sente parlare di produzione dei falsi DOP o IGP nel settore ossia della commercializzazione di pani o specialità che hanno ottenuto un Denominazione di Origine o una Indicazione Geografica. Capita di vedere prodotti realizzati con tecniche produttive che non rispettano assolutamente né il disciplinare né il territorio. Ci può cortesemente fare alcuni esempi e spiegare di che reati si tratta ed eventualmente la

relativa sanzione?

Occorre, innanzitutto, chiarire la **differenza tra DOP e IGP:**

- La Denominazione di Origine Protetta, ovvero DOP, definisce un prodotto originario di una certa regione o paese, le cui caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente dipendenti dall'origine geografica, intesa come un insieme di fattori naturali e umani. Tutte le fasi della produzione del pane devono avvenire nella zona individuata.



DOTTRINA OPERATIVA DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE



- L'Indicazione Geografica Protetta, ovvero IGP, definisce un prodotto originario della regione o del paese, le cui caratteristiche possano essere ricondotte all'origine geografica. Almeno una fase della produzione del pane deve avvenire nella zona individuata.

Sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/>

IT/IDPagina/7476) è presente l'elenco dei prodotti tutelati, distinti per tipologia.

Nel caso in cui venisse utilizzata fraudolentemente una denominazione tutelata, **si risponderebbe del reato di frode nell'esercizio del commercio**, aggravato dall'art. 517 bis.

Una delle frodi in commercio più comuni nei decenni

trascorsi era quella che riguardava la violazione dell'art. 16 della Legge 580/67. E' ancora così ai giorni nostri oppure le frodi non si limitano più solo a quello nei panifici artigianali?

Il riferimento è al contenuto in acqua del pane a cottura completa. **Le frodi più comuni in tal senso sono state l'eccessivo contenuto di acqua**, ottenuto mediante cottura breve ad alta temperatura oppure con **l'aggiunta di**

sostanze come allume, solfato di rame, solfato di zinco durante la lavorazione. Tuttavia, da molto tempo non sono più così comuni come una volta.

Volendo aggiornare il tema, **è più facile imbattersi in panificatori che non utilizzano esattamente gli ingredienti** che, invece, dichiarano di utilizzare: una farina proveniente da un determinato grano, l'impiego di olio vegetale non EVO, se dichiarato.



MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

INIZIATIVA

DELEGA



**ATTIVAZIONE DEL
MINISTERO/AIFA**



ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**LAMENTI DEI CONSUMATORI
SIGNIFICATIVE REAZIONI AVVERSE
ERRORI SANITARI**



**4.672 STAZIONI/TENENZE
CARABINIERI**



PECULIARITÀ

**I NAS CARABINIERI
SVOLGONO ATTIVITÀ**

INVESTIGATIVE
POLIZIA GIUDIZIARIA
(ex art. 56 c.p.p.)



ISPETTIVE
ISPETTORI SANITARI
TECNICI DELLA PREVENZIONE
(D.M. 3.11.2011)
ISPETTORI ANTI-DOPING
(D.M. Salute 14.2.2012)

